RIFIUTI - Valutazione Rischio Incendio *(V1 - 28.02.2022 - aspettando l'RTV...)*

NORMATIVA di RIFERIMENTO

***D.Lgs. 22/1997*, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio** (Decreto Ronchi)

***D.Lgs. 152/2006*, Norme in materia ambientale** (Codice dell'Ambiente).

Art. 1, Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;

c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

***D.Lgs. 81/2008*, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

***Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151*, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'Allegato I riporta l'elenco delle attività soggette alle procedure dello stesso D.P.R. con l'obbligo di presentazione della S.C.I.A. ai Comandi Provinciali dei VVF. Tra queste si citano:**

Attività 34 - depositi di carta e affini (anche all'aperto) **per quantitativi superiori a 5.000 Kg;**

Attività 36 - Depositi di legnami e prodotti affini (ad esclusione dei depositi all'aperto distanti più di 100 ml dagli edifici esterni) **per quantitativi superiori a 50.000 kg;**

Attività 43 - depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili (anche all'aperto) **per quantitativi superiori a 10.000 kg;**

Attività 44 - depositi di materie plastiche (anche all'aperto) **per quantitativi superiori a 5.000 kg;**

Attività 70 - depositi al chiuso con superficie lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merce combustibile superiore a 5.000 kg.

Con quantitativi inferiori a quelli sopra citati effettuare la Valutazione del Rischio Incendio applicando i contenuti del DM 10 marzo 1998

(da ottobre 2022 in vigore i tre nuovi decreti che sostituiranno il DM 10 marzo 1998).

***Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Lett. Circ. n. 4064, del 15 marzo 2018*, "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"**

***Ministero dell'Ambiente e della tutele del Territorio e del Mare - Lett. Circ. n. 1121, del 21.01.2019*, che sostituisce la precedente (stesso oggetto)**

***Legge 132/2018*, Allegato, Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti). - 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza Interna ... omissis...**

***Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Dip.to VVF, documento n. 3058, del 13.02.2019*, recepito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (Lett. Circ n. 2730 del 13.02.2019) "Disposizioni attuative dell'art. 26 bis, inserito dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti"**

... alcune DEFINIZIONI

Art 183, del D.Lgs. 152/06:

Lett. a) "rifiuto": **qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi** (come da precedente D.Lgs. 22/1997;

Lett. f) "produttore di rifiuti": **il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (produttore iniziale) **o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti** (nuovo produttore);

Lett. s) "trattamento": **operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;**

Lett. aa) "stoccaggio": **le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.**

... omissis...

Art. 6 del DLgs 22/97 - classificazione dei rifiuti:

1) URBANI: **rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o nelle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.**

2) SPECIALI: **rifiuti che si originano da cicli produttivi o attività di servizio** (per esempio, i rifiuti derivanti da attività agricole, commerciali, di demolizione e costruzione, da lavorazioni industriali o artigianali ...)

Valutazione Rischio Incendio

La Valutazione del Rischio Incendio

In generale, una puntuale Valutazione del Rischio Incendio necessita la definizione di tre livello di rischio: basso, medio, alto.

Per le attività ricadenti nel D.P.R. 151/2011, gli aspetti relativi al "Rischio incendio" devono essere trattati secondo le procedure previste dal Decreto stesso.

Tuttavia, per la Valutazione del Rischio Incendio è opportuno analizzare le possibili sorgenti di innesco:

- **Ammasso di materiale stoccato in autocombustione;**
- **Cause elettriche (elettricità statica generata per strofinio-movimentazione degli ammassi di materiale);**
- **Cause esterne o indipendenti dalla attività** (incendi propagati da altre attività, ecc).
- **Dolo;**
- **Fiamme libere o corpi incandescenti** da macchine dedicate alla movimentazione, ecc);
- **Mozziconi di sigarette in presenza di materiale combustibile-infiammabile;**

Stoccaggio

all'aperto → **Con ammassi in spazio a cielo aperto la probabilità che si sviluppi un incendio è più bassa rispetto al chiuso. Similmente, in relazione alla quantità di materiale stoccato, la probabilità che si possa innescare un incendio è direttamente proporzionale alla quantità di materiale stoccato.**

al chiuso → **Con ammassi in spazi al chiuso la probabilità che si sviluppi un incendio è più alta rispetto all'aperto. Similmente, in relazione alla quantità di materiale stoccato, la probabilità che si possa innescare un incendio è direttamente proporzionale alla quantità di materiale stoccato.**

Misure Preventive

Misure preventive e protettive

La protezione antincendio è l'insieme di tutte le misure finalizzate alla riduzione dei danni da incendio.

Gli interventi di protezione si suddividono in due tipologie:

1. misure di protezione attiva (con l'intervento di un operatore o di un impianto - automatico o manuale);

2. misure di protezione passiva (quando non è prevista l'attivazione di un impianto o l'intervento di un operatore - distanze, muri tagliafuoco, ecc.).

Inosservanza della normativa

Art. 256 bis del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI.

comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

D.Lgs. 139/06, DPR 151/11: qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di Prevenzione Incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il CNVVF adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e alle altre Autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

In materia di SSL, D.lgs 81/08. Si ricorda che la normativa base sulla tutela della SSL, in particolare, giova riportare integralmente l'art. 46:

Art. 46. Prevenzione Incendi

1. La Prevenzione Incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

L'autore declina ogni responsabilità sull'utilizzo del presente lavoro. Giuseppe Scarpino Dottore in Gestione dei Rischi Naturali